



**27 febbraio 2025 - ore 15,00**

**IL RENTRI E LA NUOVA DISCIPLINA DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI  
OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ E SANZIONI PER IMPRESE ED ENTI**

***Gaetano Alborino***



**ASMEL Associazione per la  
Sussidiarietà e la  
Modernizzazione degli Enti Locali**

**[www.asmel.eu](http://www.asmel.eu)**

**800165654**

**[webinar@asmel.eu](mailto:webinar@asmel.eu)**

# IL NUOVO TESTO UNICO DELL'AMBIENTE



*Il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 è vigente dal 29 aprile 2006.*

*Il T.U. dell'Ambiente è stato recentemente innovato con modifiche importanti, dal D. Lgs. 3 settembre 2020 n. 116/2020, che ha recepito il "Pacchetto economia circolare"; dal D.L. 77/2021 (cd. "Semplificazioni bis"), convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108; poi ancora dalla Legge 17 maggio 2022, n. 60; dal D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 213, vigente dal 16 giugno 2023; dal D.L. n. 105/2023, convertito nella Legge 9 ottobre 2023, n. 137; infine, dal decreto-legge **17 ottobre 2024, n. 153**, convertito in legge 13 dicembre 2024 n. 191*

*Le norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati sono dettate nella Parte IV del T.U.*



## **R.E.N.T.Ri**

Registro Elettronico Nazionale  
sulla Tracciabilità dei Rifiuti

# Il sistema di tracciabilità dei rifiuti

**Art. 188 bis (introdotto dal D. Lgs. n. 116/2020)**

**Modificato dall'art. 1, comma 9, d.lgs. n. 213/2022**

**1.** Il sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti. Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti è gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 212. Per consentire la lettura integrata dei dati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti, sono effettuati secondo le modalità dettate con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sent, ita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il decreto di cui al terzo periodo, sono determinati gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo, da aggiornare ogni tre anni, nonché le modalità di versamento.

# Il sistema di tracciabilità dei rifiuti

**Art. 188 bis** (introdotto dal D. Lgs. n. 116/2020)

**Comma introdotto dall'art. 1, comma 9, d.lgs. n. 213/2022**

**3 bis.** Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, **sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo.**

**I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, produttori di rifiuti non pericolosi, obbligati alla iscrizione, sono i seguenti:**

1. Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, c. 3, lettere c), d) e g), con più di 10 dipendenti;
2. Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti non pericolosi a titolo professionale, esclusi coloro che trasportano i propri rifiuti non pericolosi;
3. Commercianti ed intermediari di rifiuti non pericolosi.

# Il Registro elettronico per la tracciabilità

## Le novità introdotte dal decreto cd. Milleproroghe

La legge 21 febbraio 2025, n. 15, “Conversione in legge, con modificazioni, del **decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202**, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, come già ampiamente preannunciato, ha previsto uno slittamento dell’obbligo d’iscrizione al registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (cd. RENTRI) al **14 aprile 2025**.

Il **decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 202 (decreto cd. “Milleproroghe”)**, all'articolo 11, comma 2-bis (comma inserito durante l’iter di conversione), prevede:

«Ai fini dell'operatività del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di cui all'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, **con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica**, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, **è aumentato a centoventi giorni**».

La novità normativa sarà effettivamente operativa solo allorquando sarà adottato, **entro il 27 marzo 2025**, il decreto ministeriale che modificherà l’articolo 13, comma 1, lett. a), dm 4 aprile 2023, n. 59 (decreto cd. RENTRI).

# Il Registro elettronico per la tracciabilità

È stato pubblicato in G.U. Serie Generale, n. 126 del 31 maggio 2023, **il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, 4 aprile 2023, n. 59**, "Regolamento recante Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188 -bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

**Il decreto è vigente dal 15 giugno 2023.**

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 188-bis, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, il Regolamento disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti, **che si compone delle procedure e degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del medesimo decreto, integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (cd. "RENTRI")**, istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

**Il RENTRI è gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 ed utilizza la piattaforma telematica dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali interconnessa con la rete telematica delle camere di commercio.

# Il Registro elettronico per la tracciabilità

**Il RENTRI è articolato in:**

- a) **una sezione “Anagrafica”**, comprensiva dei dati anagrafici degli operatori e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l’esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti. In tale sezione è inserita l’informativa sulla privacy volta ad ottenere il previsto consenso al trattamento dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679;
- b) **una sezione “Tracciabilità”**, comprensiva dei dati relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dei dati afferenti ai percorsi rilevati dai sistemi di geolocalizzazione di cui all’art. 16.

**Il RENTRI è integrato con la piattaforma telematica dell’Albo Gestori Ambientali.**

# Il Registro elettronico per la tracciabilità

## Disposizioni sulla compilazione dei registri cronologici di carico e scarico

L'allegato I disciplina il modello di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 190, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006.

Nel registro cronologico di carico e scarico sono integrate anche le informazioni dei formulari di identificazione del rifiuto.

Il registro cronologico di carico e scarico è tenuto dai soggetti obbligati di cui all'articolo 190, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006:

- a) **sino alla data di iscrizione al RENTRI**, in modalità cartacea, mediante stampa di un format esemplare reso disponibile mediante il portale del RENTRI, compilato e vidimato da parte delle camere di commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalità previste dalla normativa sui registri IVA;
- b) **a partire dalla data di iscrizione al RENTRI**, in modalità digitale, con vidimazione digitale mediante l'assegnazione di un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle camere di commercio tramite apposita applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI.

# Il Registro elettronico per la tracciabilità

## Disposizioni sulla compilazione del formulario di identificazione del rifiuto

L'allegato II disciplina il modello di formulario di identificazione del rifiuto di cui all'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006.

Il formulario di identificazione del rifiuto è emesso dal produttore, o dal detentore dei rifiuti, in conformità al modello riportato nell'allegato II ed è integrato e sottoscritto, per la parte di propria competenza, dagli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto.

Ferma restando la responsabilità del produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza, il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore.

# Il Registro elettronico per la tracciabilità

## Disposizioni sulla compilazione del formulario di identificazione del rifiuto

**Il FIR in formato cartaceo è generato conformemente ai modelli di cui all'allegato II** ed è identificato da un codice univoco e da **apposito contrassegno reso disponibile dal servizio di vidimazione digitale** delle CCIA tramite apposita applicazione utilizzabile, previa registrazione, attraverso il RENTRI.

Il FIR in formato cartaceo, stampato su moduli A4, è **riprodotto in due copie**, compilate, datate e firmate dal produttore o detentore, sottoscritte altresì dal trasportatore. Una copia rimane presso il produttore o il detentore, un'altra viene sottoscritta e datata in arrivo dal destinatario che rilascia una riproduzione al trasportatore. Il trasportatore provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore, o agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto.

**Il FIR è emesso e gestito in modalità digitale** a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera c), dm 59/2023 (**13 febbraio 2026**).

# Il Registro elettronico per la tracciabilità

## Applicabilità dei nuovi modelli

I nuovi modelli del registro cronologico di carico e scarico e del formulario di identificazione dei rifiuti entrano in vigore dalla data di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), dm n. 59/2023.

Dalla data di iscrizione di cui all'art. 13, co. 1, lett. a), dm n. 59/2023:

- **i soggetti iscritti al RENTRI terranno il registro di carico e scarico in formato digitale;**
- **i soggetti non ancora iscritti terranno il registro con i nuovi modelli in formato cartaceo.**

Dal 13 febbraio 2026:

- **I soggetti iscritti al RENTRI terranno il formulario in formato digitale.**

Sino alla data di cui all'art. 13, co. 1, lett. a) continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 190, co. 2, d.lgs. n. 152/2006, nonché le disposizioni di cui all'art. 193, co. 3, 4 e 5.

# Il Registro elettronico per la tracciabilità

## Sistemi di geolocalizzazioni

Ad eccezione dei soggetti che effettuano trasporto dei propri rifiuti, iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI che trasportano rifiuti speciali pericolosi **garantiscono la presenza sui mezzi di trasporto dei rifiuti di sistemi di geolocalizzazione** basati sulle tecnologie disponibili sul mercato, ai fini di quanto previsto all'articolo 188-bis , comma 3, lettera b) e comma 4, lettera c) del citato decreto legislativo e nel rispetto dei principi di limitazione della finalità e della conservazione di cui all'articolo 5, par. 1, lett. b) ed e) del Regolamento (UE) 2016/679.

# Il Registro elettronico per la tracciabilità

## Sistemi di geolocalizzazioni

### Decreto direttoriale n. 253/2024. Articolo 2

*1. Con successivo decreto direttoriale sono definite le modalità di gestione dei dati attinenti i percorsi degli autoveicoli, con particolare riguardo alle modalità di trasmissione al RENTRI che possano consentire l'associazione tra il percorso e il FIR, nonché quelle di archiviazione dei dati dei percorsi con le relative tempistiche.*

*2. Le informazioni afferenti ai percorsi rilevati dai sistemi di geolocalizzazione devono essere rese disponibili con le modalità indicate nel decreto di cui al comma 1, a decorrere dal dodicesimo mese dalla data di cui all'articolo 13, comma 1 lettera c) del D.M. 4 aprile 2023, n.59.*

# Il Registro elettronico per la tracciabilità

## **Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali**

A decorrere dal diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la disponibilità delle tecnologie di cui all'articolo 16 è requisito di idoneità tecnica per l'iscrizione alla categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali e per il mantenimento delle iscrizioni in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

# Il Registro elettronico per la tracciabilità

## Soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI

Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l'accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, i soggetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, di seguito indicati:

- a) gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- b) i produttori di rifiuti pericolosi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 9;
- c) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- d) i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- e) i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

**I soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l'obbligo, possono iscriversi volontariamente al RENTRI.** È data facoltà in qualsiasi momento di procedere alla cancellazione, con effetto a partire dall'anno solare successivo.

# Il Registro elettronico per la tracciabilità

## Soggetti NON obbligati all'iscrizione al RENTRI

I produttori di rifiuti non iscritti al RENTRI tengono il F.I.R. in formato cartaceo.

Il formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo è generato conformemente ai modelli di cui all'allegato II ed è identificato da un codice univoco e da apposito contrassegno reso disponibile dal servizio di vidimazione digitale delle camere di commercio tramite apposita applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI.

L'applicazione rende disponibile a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei formulari un accesso dedicato al servizio anche in modalità telematica al fine di consentire l'apposizione del codice univoco su ciascun formulario.

**Il formulario di identificazione dei rifiuti in formato cartaceo, stampato su moduli A4, è riprodotto in due copie, compilate, datate e firmate dal produttore o detentore, sottoscritte altresì dal trasportatore.** Una copia rimane presso il produttore o il detentore, un'altra viene sottoscritta e datata in arrivo dal destinatario che rilascia una riproduzione al trasportatore. Il trasportatore provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore, o agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto.

# Il Registro elettronico per la tracciabilità

## Quando sarà operativo il RENTRI?

Anche se il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 4 aprile 2023 n. 59, è vigente dal 15 giugno 2023, il RENTRI, tuttavia, sarà operativo non prima di dicembre 2024.

Dalla data di entrata in vigore del Regolamento, infatti, l'iscrizione al RENTRI è effettuata, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, con le seguenti tempistiche:

- a) a decorrere dal diciottesimo mese (**15 dicembre 2024**) ed **entro i centoventi giorni successivi (14 aprile 2025)**, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti delegati;
- b) a decorrere dal ventiquattresimo mese (**15 giugno 2025**) ed entro i sessanta giorni successivi (**14 agosto 2025**), per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;
- c) a decorrere dal trentesimo mese (**15 dicembre 2025**) ed entro i sessanta gg. successivi (**13 febbraio 2026**), per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi.

# Il Registro elettronico per la tracciabilità

## La disciplina sanzionatoria RENTRI

Alla emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 11, comma 2-bis, decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 202 (decreto cd. "Milleproroghe"), cesserà la disciplina sanzionatoria relativa alla iscrizione al RENTRI, contenuta nell'articolo 258, comma 10 e 11, d.lgs. n. 152/2006, fino al 14 aprile 2025.

L'articolo 258, d.lgs. n. 152/2006, al comma 10 e 11, prevede le seguenti sanzioni (tutte amministrative) per la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, d.lgs. n. 152/2006:

## RENTRI – rifiuti non pericolosi

<b>Omessa o irregolare iscrizione al RENTRI</b>	D. Lgs. n. 152/2006, art. 188-bis, c. 3-bis. Art. 258, c. 10	Sanzione amministrativa da €. 500,00 a €. 2.000,00	P.M.R. €. 666,66	Autorità Competente PROVINCIA
<b>Iscrizione entro 60 giorni dalla scadenza prevista</b>	D. Lgs. n. 152/2006, art. art. 188-bis, c. 3-bis. Art. 258, c. 11.	Sanzione amministrativa da €. 166,66 a €. 666,66.	P.M.R. €. 222,22	Autorità Competente PROVINCIA

## RENTRI – rifiuti pericolosi

<b>Omessa o irregolare iscrizione al RENTRI</b>	D. Lgs. n. 152/2006, art. 188-bis, c. 3-bis. Art. 258, c. 10	Sanzione amministrativa da €. 1.000,00 a €. 3.000,00	P.M.R. €. 1.000,00	Autorità Competente PROVINCIA
<b>Iscrizione entro 60 giorni dalla scadenza prevista</b>	D. Lgs. n. 152/2006, art. art. 188-bis, c. 3-bis. Art. 258, c. 11.	Sanzione amministrativa da €. 333,33 a €. 1.000,00.	P.M.R. €. 333,33	Autorità Competente PROVINCIA

## RENTRI – rifiuti non pericolosi

<b>Mancata o incompleta trasmissione dei dati contenuti nei registri di carico e scarico (adempimento che decorrere dalla data di iscrizione al RENTRI)</b>	D. Lgs. n. 152/2006, art. 188-bis, c. 3-bis.  Art. 258, c. 10	Sanzione amministrativa da €. 500,00 a €. 2.000,00	P.M.R. €. 666,66	Autorità Competente PROVINCIA
---	---	--	---------------------	----------------------------------

## RENTRI – rifiuti pericolosi

<b>Mancata o incompleta trasmissione dei dati contenuti nei registri di carico e scarico (adempimento che decorrere dalla data di iscrizione al RENTRI)</b>	D. Lgs. n. 152/2006, art. 188-bis, c. 3-bis.  Art. 258, c. 10	Sanzione amministrativa da €. 1.000,00 a €. 3.000,00	P.M.R. €. 1.000,00	Autorità Competente PROVINCIA
---	---	--	-----------------------	----------------------------------

## RENTRI – rifiuti non pericolosi

<b>Mancata o incompleta trasmissione dei dati contenuti nei F.I.R. (adempimento che decorrere dal <b>13 febbraio 2026</b>)</b>	D. Lgs. n. 152/2006, art. 188-bis, c. 3-bis.  Art. 258, c. 10	Sanzione amministrativa da €. 500,00 a €. 2.000,00	P.M.R. €. 666,66	Autorità Competente PROVINCIA
--	---	--	---------------------	----------------------------------

## RENTRI – rifiuti pericolosi

<b>Mancata o incompleta trasmissione dei dati contenuti nei F.I.R. (adempimento che decorrere dal <b>13 febbraio 2026</b>)</b>	D. Lgs. n. 152/2006, art. 188-bis, c. 3-bis.  Art. 258, c. 10	Sanzione amministrativa da €. 1.000,00 a €. 3.000,00	P.M.R. €. 1.000,00	Autorità Competente PROVINCIA
--	---	--	-----------------------	----------------------------------

# La differenza tra iscrizione al RENTRI e registrazione

**I soggetti tenuti ad iscriversi sono identificati dall'art. 188-bis, d.lgs. n. 152/2006.**

I soggetti iscritti hanno l'obbligo di trasmettere al RENTRI i dati dei registri di carico e scarico e dei FIR relativi ai rifiuti pericolosi.

La registrazione all'area riservata **“Produttori di rifiuti non iscritti”** è necessaria per emettere e vidimare digitalmente il FIR in formato cartaceo. Richiede un set minimo di informazioni, non comporta alcun pagamento di diritti o contributi e deve essere effettuata solo nel momento in cui si avrà la necessità di vidimare digitalmente il primo FIR.

**Devono provvedere alla registrazione:**

- 1. i produttori di rifiuti non tenuti all'iscrizione al RENTRI,** come ad esempio:
  - imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi prodotti nell'ambito di lavorazioni industriali e artigianali o derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, dai trattamenti delle acque e dall'abbattimento dei fumi che hanno fino a 10 dipendenti;
  - imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da altre attività, quali le attività agricole, commerciali, di servizio, sanitarie, di costruzioni e demolizioni; produttori di rifiuti non pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.
- 2. i produttori di rifiuti tenuti all'iscrizione al RENTRI, prima che diventi operativo per loro l'obbligo di iscrizione.**

Il produttore deve effettuare la registrazione prima di vidimare digitalmente il primo FIR.

# Il RENTRI sostituisce la registrazione sul registro di carico e scarico e la presentazione del MUD?

A decorrere dall'iscrizione che deve avvenire secondo le scadenze di legge, tutti gli operatori soggetti all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico ai sensi dell'art. 190, d.lgs. 152/2006, dovranno:

- **tenere il registro di carico e scarico in formato digitale;**
- **trasmettere i dati annotati nel registro di carico e scarico digitale al RENTRI.**

**Si tratta quindi di due obblighi distinti.**

Per quanto riguarda il MUD a partire dalla prima annualità successiva alle scadenze di cui all'articolo 13, comma 1, **e quindi a partire dal 2027**, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica tramite il RENTRI rende disponibile annualmente un modello precompilato da integrare, ove necessario e nel rispetto del formato definito dal modello di cui all'art. 1, co. 3, legge n. 70 del 1994, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di trasmissione previsto dall'articolo 2 della medesima legge.

**Sino a tale data rimane in vigore l'obbligo, per i soggetti individuati dalla legge, di trasmettere il MUD**

# Obblighi per il Comune e per il gestore del servizio igiene urbana

## Iscrizione del Comune

Il Comune non è tenuto ad iscriversi al RENTRI **con riferimento ai rifiuti affidati al gestore del servizio pubblico di raccolta.**

Ne consegue che **per la parte di servizio pubblico di raccolta gestito in economia,** tale iscrizione è dovuta attivando il registro cronologico di trasporto.

Qualora la raccolta dovesse avvenire solo o anche nell'ambito dei centri comunali di raccolta presso i quali siano conferiti i rifiuti urbani, occorre anche l'attivazione dei registri cronologici.

# Obblighi per il Comune e per il gestore del servizio di igiene urbana

## **Obblighi del gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani**

Il gestore del servizio di raccolta di rifiuti urbani iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani) è tenuto a iscriversi al RENTRI a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 14 aprile 2025 con profilo di trasportatore.

**Qualora il gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani gestisca anche il centro di raccolta - categoria 1 (relativamente a Centri di raccolta) è obbligato ad iscriversi anche con profilo centro di raccolta.**

Il comune non è tenuto ad iscriversi al RENTRI con riferimento ai rifiuti affidati al gestore del servizio di raccolta.

## **Formulario di trasporto rifiuti (FIR)**

Il soggetto che gestisce il servizio pubblico è esentato dalla compilazione del FIR durante la fase di trasporto di rifiuti urbani ai sensi dell'art. 193, comma 7, d.lgs. 152/2006. Pertanto, tale soggetto non trasmetterà i dati del FIR al RENTRI.

# Obblighi per il Comune e per il gestore del servizio di igiene urbana

**Il trasporto di rifiuti urbani effettuato da un Centro di raccolta a un impianto di smaltimento o recupero deve sempre essere accompagnato dal FIR ai sensi dell'art. 193, comma 16, d.lgs. n. 152/2006.**

A partire dal 14 aprile 2025 e fino al 12 febbraio 2026, la restituzione della copia del FIR cartaceo, completa in tutte le sue parti e sottoscritta dal destinatario, potrà essere effettuata tramite i servizi del RENTRI dal trasportatore.

Dal 13 febbraio 2026, il centro di raccolta è tenuto alla trasmissione dei dati dei FIR digitali al RENTRI, per i soli rifiuti pericolosi. La restituzione della copia del FIR digitale, completa in tutte le sue parti e sottoscritta dal destinatario, dovrà essere effettuata tramite i servizi del RENTRI.

## **Registri cronologici di carico e scarico**

Il gestore del servizio di raccolta di rifiuti urbani è obbligato alla tenuta in formato digitale del registro cronologico di carico e scarico ed alla trasmissione dei relativi dati al RENTRI a partire dal 14 aprile 2025.

# Obblighi per il Comune e per il gestore del servizio di igiene urbana

**Qualora il gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani gestisca anche il centro di raccolta è obbligato alla tenuta in formato digitale del registro cronologico di carico e scarico ed alla trasmissione dei relativi dati al RENTRI a partire dal 14 aprile 2025.**

Come previsto al paragrafo 3.6.2 delle istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti allegato al decreto direttoriale n. 251 del 19 dicembre 2023, effettua una sola registrazione di carico e scarico contestuale e cumulativa, per ciascun codice ERR relativo a rifiuti pericolosi al momento dell'uscita dal Centro di Raccolta.

# Obblighi per il Comune e per il gestore del servizio di igiene urbana

## Obblighi per i centri comunali di raccolta

I gestori dei centri di raccolta di cui all'art. 183 comma 1 lettera mm), d.lgs. 152/2006 sono tenuti a iscriversi al RENTRI a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed **entro il 14 aprile 2025**.

I gestori dei centri di raccolta, per i soli rifiuti pericolosi in uscita dal centro, devono:

- ❑ **tenere dal 14 aprile 2025** il registro di carico e scarico in formato digitale e trasmettere al RENTRI i relativi dati. La trasmissione dei dati del registro di carico e scarico deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione.
- ❑ **emettere dal 13 febbraio 2026** il FIR in modalità digitale e trasmettere al RENTRI i dati almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino.

I gestori dei centri di raccolta, per i soli rifiuti non pericolosi in uscita dal centro, devono dal **14 aprile 2025** vidimare digitalmente il FIR cartaceo attraverso il portale RENTRI e compilarlo attraverso i sistemi gestionali o attraverso i servizi di supporto del RENTRI

# I trasportatori cd. in proprio devono iscriversi al RENTRI?

Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, dm n. 59/2023, gli enti e le imprese che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, d.lgs. n. 152/2006, **si iscrivono quando obbligati come produttori, nel rispetto delle tempistiche di cui al comma 1.**

# Le imprese edili devono iscriversi al RENTRI?

I soggetti che svolgono attività di costruzione e demolizione sono tenuti all'iscrizione al RENTRI, secondo le tempistiche di cui al dm n. 59/2023, in relazione al numero dei dipendenti, **solo se producono rifiuti pericolosi.**

Se invece producono solo **rifiuti NON pericolosi, pur non essendo tenuti all'iscrizione al RENTRI**, devono emettere dal 14 aprile 2025 il formulario di identificazione dei rifiuti cartaceo e vidimararlo digitalmente per il tramite del RENTRI.

**A questo fine dovranno registrarsi nell'area riservata "PRODUTTORI NON ISCRITTI".**

La compilazione del formulario cartaceo potrà essere effettuata utilizzando:

- i propri sistemi gestionali;
- i servizi messi a disposizione dal RENTRI.

# I piccoli produttori, potranno incaricare i loro consulenti? (non associazioni di categoria)

L'operatore può inserire il nominativo di una o più persone fisiche, che opereranno per suo conto, **al momento dell'iscrizione o successivamente ad essa.**

È possibile in qualsiasi momento modificare l'elenco degli incaricati; la modifica non costituisce una variazione oggetto di diritto di segreteria.

L'incaricato non è necessariamente un soggetto che possiede titolo di rappresentanza dell'impresa o dell'ente o di altro soggetto non rientrante nell'ente o nell'impresa.

**L'incaricato che opera per conto dell'operatore può essere anche un soggetto esterno.**

# Il registro cronologico di carico e scarico

La normativa vigente

Soggetti obbligati e soggetti esonerati

Struttura e compilazione

Sanzioni

# Il modello del Registro di carico e scarico

## Art. 190 comma 2

*Il modello di registro cronologico di carico e scarico è disciplinato con il decreto di cui all'art. 188-bis, co. 1. **Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, nonché le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dei registri da parte delle Camere di commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA.***

RIFERIMENTI OPERAZIONE		IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO		INTEGRAZIONE FIRREGISTRO CIS		TRASPORTATORE	
1) Registrazione n. _____		8) Codice CER _____		22) Num. Familiare _____		33) Denominazione _____	
2) Del _____		9) Provenienza: Urbano <input type="checkbox"/> Spiciale <input type="checkbox"/>		22b) Trasp. Transfrontaliero <input type="checkbox"/> Tipo _____		34) Codice fiscale _____	
Causale operazione		10) Descrizione del rifiuto: _____		23) Data inizio trasporto _____		35) N. Iscrizione Albo _____	
3) Carico DT <input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/> T* <input type="checkbox"/> RE <input type="checkbox"/>		11) Caratteristica di Pericolo (HP) _____		<b>ESITO CONFERIMENTO</b>		<b>Destinatario</b> <small>(Indicare ente in caso privato e in modo completo e completo)</small>	
4) Scarico I <input type="checkbox"/> AT <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> TR <input type="checkbox"/>		12) Stato fisico <input type="checkbox"/> 13) Quantità _____		24) Data fine trasporto _____		36) Denominazione _____	
5) Riferimento operazione		14) Unità di misura: kg <input type="checkbox"/> l <input type="checkbox"/>		25) Pese verificato o dovuto _____ kg		37) Codice fiscale _____	
R / / R / /		15) Destinazione: R <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> CR <input type="checkbox"/>		26) Tipologia: Totale <input type="checkbox"/> Parziale <input type="checkbox"/>		38) N. Autorizzazione _____	
R / / R / /		16) Categoria AIE _____		27) Quantità _____ 28) Unità di m. kg <input type="checkbox"/> l <input type="checkbox"/>			
R / / R / /		17) Veicolo Fuori Uso <input type="checkbox"/> 18) Reg. Pubblica Sicurezza		29) Causale: NC <input type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> Altri <input type="checkbox"/>			
6) Rettifica Reg. n. _____ del _____		19) Materiali <input type="checkbox"/> 21) Quantità Kg _____		<b>PROVENIENZA DEL RIFIUTO</b>		<b>Intermediario e Commerciano</b>	
7) Stoccaggio interinale Data calcolo _____		20) Altro _____		<b>Produttore</b>		39) Denominazione _____	
42) Avvertimenti: _____				30) Denominazione _____		40) Codice fiscale _____	
				31) Codice fiscale _____		41) N. Iscrizione Albo _____	
				32) Indirizzo/luogo di produzione _____			

RIFERIMENTI OPERAZIONE		IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO		INTEGRAZIONE FIRREGISTRO CIS		TRASPORTATORE	
1) Registrazione n. _____		8) Codice CER _____		22) Num. Familiare _____		33) Denominazione _____	
2) Del _____		9) Provenienza: Urbano <input type="checkbox"/> Spiciale <input type="checkbox"/>		22b) Trasp. Transfrontaliero <input type="checkbox"/> Tipo _____		34) Codice fiscale _____	
Causale operazione		10) Descrizione del rifiuto: _____		23) Data inizio trasporto _____		35) N. Iscrizione Albo _____	
3) Carico DT <input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/> T* <input type="checkbox"/> RE <input type="checkbox"/>		11) Caratteristica di Pericolo (HP) _____		<b>ESITO CONFERIMENTO</b>		<b>Destinatario</b> <small>(Indicare ente in caso privato e in modo completo e completo)</small>	
4) Scarico I <input type="checkbox"/> AT <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> TR <input type="checkbox"/>		12) Stato fisico <input type="checkbox"/> 13) Quantità _____		24) Data fine trasporto _____		36) Denominazione _____	
5) Riferimento operazione		14) Unità di misura: kg <input type="checkbox"/> l <input type="checkbox"/>		25) Pese verificato o dovuto _____ kg		37) Codice fiscale _____	
R / / R / /		15) Destinazione: R <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> CR <input type="checkbox"/>		26) Tipologia: Totale <input type="checkbox"/> Parziale <input type="checkbox"/>		38) N. Autorizzazione _____	
R / / R / /		16) Categoria AIE _____		27) Quantità _____ 28) Unità di m. kg <input type="checkbox"/> l <input type="checkbox"/>			
R / / R / /		17) Veicolo Fuori Uso <input type="checkbox"/> 18) Reg. Pubblica Sicurezza		29) Causale: NC <input type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> Altri <input type="checkbox"/>			
6) Rettifica Reg. n. _____ del _____		19) Materiali <input type="checkbox"/> 21) Quantità Kg _____		<b>PROVENIENZA DEL RIFIUTO</b>		<b>Intermediario o Commerciano</b>	
7) Stoccaggio interinale Data calcolo _____		20) Altro _____		<b>Produttore</b>		39) Denominazione _____	
42) Avvertimenti: _____				30) Denominazione _____		40) Codice fiscale _____	
				31) Codice fiscale _____		41) N. Iscrizione Albo _____	
				32) Indirizzo/luogo di produzione _____			

[Numero di vidimazione virtuale]



Pagina n. \_\_\_\_\_

# Il registro può continuare ad essere cartaceo prevedendo il caricamento dei dati sul RENTRI?

**Dalla data di iscrizione al RENTRI** gli operatori terranno il registro in modalità digitale - con vidimazione digitale mediante l'assegnazione di un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle camere di commercio tramite apposita applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI - con trasmissione dei dati al RENTRI.

**I soggetti non ancora iscritti** terranno il registro con i nuovi modelli in formato cartaceo, da vidimarsi da parte delle camere di commercio

## Le imprese che producono rifiuti pericolosi con meno di 10 dipendenti sono tenute al nuovo modello di registro nel 2025?

### **Dal 14 aprile 2025**

- tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la Camera di commercio;
- emettono i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale, previa registrazione.

### **Dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 si iscrivono.**

#### **Dalla data di iscrizione:**

- tengono il registro di carico e scarico in formato digitale;
- trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico

### **Dal 13 febbraio 2026**

- emettono i FIR in formato digitale;
- trasmettono al RENTRI i dati dei FIR riferiti ai rifiuti pericolosi in formato digitale.

È possibile utilizzare pagine bianche già vidimate prima dell'entrata in vigore del RENTRI e stampare il nuovo modello?

Non è possibile utilizzare fogli bianchi già vidimati.

# La nuova disciplina dei Registri 1/2

## Soggetti obbligati:

- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti;
- I commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
- Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;
- I Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti;
- Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti NON pericolosi di cui **all'art. 184, comma 3, lett. c), d) e g).**

# La nuova disciplina dei Registri 2/2

**Sono esonerati dall'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico:**

- Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila;
- Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8;
- Le imprese e gli enti produttori iniziali (per i soli rifiuti non pericolosi) che non hanno più di dieci dipendenti.

# Adempimenti all'obbligo della tenuta del Registro con modalità alternative

**Gli imprenditori agricoli** di cui all'articolo 2135 del codice civile **produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO** 96.02.01 (**servizi di saloni di barbiere e parrucchiere**), 96.02.02 (**servizi degli istituti di bellezza**), 96.02.03 (**servizi di manicure e pedicure**) e 96.09.02 (**attività di tatuaggio e piercing**), **che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03\*** (rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni), **relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati, ed i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa,** quando obbligati alla tenuta del registro ai sensi del comma 1, possono adempiere all'obbligo con una delle seguenti modalità:

- a) **con la conservazione progressiva per tre anni del FIR**, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dall'articolo 193;
- b) **con la conservazione per tre anni del documento di conferimento** rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183.

# Parrucchiere ed estetiste devono iscriversi al RENTRI?

Parrucchiere ed estetiste, se producono rifiuti pericolosi, **sono tenuti a iscriversi al RENTRI come produttori iniziali di rifiuti**, secondo le seguenti tempistiche di cui all'art. 13, dm n. 59/2023.

## **Registri cronologici di carico e scarico**

Tali soggetti di cui sopra che tengono il registro cronologico di carico e scarico ai sensi dell'art. 190, comma 1 del D.lgs.152/2006:

- dal 14 aprile 2025 per imprese con più di 50 dipendenti
- dalla data di iscrizione negli altri casi;

sono obbligati alla sua tenuta in formato digitale e alla trasmissione dei dati relativi ai rifiuti pericolosi al RENTRI.

**Gli stessi soggetti che adempiono agli obblighi di tenuta dei registri con le modalità alternative di cui all'art. 190, comma 6 del D.lgs. 152/2006 NON devono trasmettere i dati al RENTRI.**

# Parrucchiere ed estetiste devono iscriversi al RENTRI?

## Formulari di trasporto rifiuti (FIR)

### Parrucchiere ed estetiste che emettono il FIR per rifiuti pericolosi:

- **a partire dal 14 aprile 2025**, devono vidimare digitalmente il FIR cartaceo e compilarlo attraverso i sistemi gestionali o attraverso i servizi di supporto del RENTRI o manualmente. Se non sono ancora iscritti al RENTRI dovranno provvedere alla registrazione all'area riservata "Produttori non iscritti";
- **a partire dal 13 febbraio 2026**, devono emettere i FIR in formato digitale e trasmettere i dati relativi ai rifiuti pericolosi al RENTRI. La trasmissione dei dati deve essere effettuata almeno entro dieci giorni lavorativi dallo scarico del rifiuto prodotto.

Tali soggetti che utilizzano il documento di conferimento e non emettono il FIR (come ad esempio nel caso di conferimento dei rifiuti al gestore del servizio pubblico di raccolta, ovvero al circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp), d.lgs. 152/2006, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione) NON devono trasmettere i dati al RENTRI.

### Parrucchiere ed estetiste che emettono il FIR per rifiuti non pericolosi:

- non devono iscriversi al RENTRI;
- se emettono il FIR a partire dal 14 aprile 2025, **dovranno vidimare digitalmente il FIR cartaceo, previa registrazione all'area riservata del RENTRI "Produttori non iscritti"**, e compilarlo attraverso i sistemi gestionali o attraverso i servizi di supporto del RENTRI o manualmente.

# Produttori non rientranti in organizzazione di ente o impresa devono iscriversi al RENTRI?

Sono compresi tra i produttori iniziali non rientranti in organizzazione di ente o impresa, a titolo indicativo e non esaustivo, i professionisti medici, dentisti e veterinari (se non organizzati in strutture di impresa) oppure enti del terzo settore.

**Tali soggetti sono obbligati ad iscriversi al RENTRI solo se producono rifiuti pericolosi.**

L'iscrizione deve essere effettuata, a prescindere dal numero di dipendenti, a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026.

## Registri cronologici di carico e scarico

Tali soggetti di cui sopra che tengono il registro cronologico di carico e scarico ai sensi dell'art. 190, comma 1 del D.lgs.152/2006:

- **a partire dal 14 aprile 2025** sono obbligati alla tenuta in formato cartaceo secondo il nuovo modello stabilito dal D.M. 4 aprile 2023 n. 59 che dovranno vidimare presso la Camera di commercio.
- **dalla data di iscrizione** sono obbligati alla sua tenuta in formato digitale ed alla trasmissione dei relativi dati al RENTRI. La trasmissione dei dati del registro cronologico di carico e scarico deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione.

**Gli stessi soggetti che adempiono agli obblighi di tenuta dei registri con le modalità alternative di cui all'art. 190, comma 6 del D.lgs. 152/2006 NON devono trasmettere i dati al RENTRI.**

# Produttori non rientranti in organizzazione di ente o impresa devono iscriversi al RENTRI?

## Formulari di trasporto rifiuti (FIR)

### Produttori che emettono il FIR per rifiuti pericolosi:

- **a partire dal 14 aprile 2025**, devono vidimare digitalmente il FIR cartaceo e compilarlo attraverso i sistemi gestionali o attraverso i servizi di supporto del RENTRI o manualmente. Se non sono ancora iscritti al RENTRI dovranno provvedere alla registrazione all'area riservata "Produttori non iscritti";
- **a partire dal 13 febbraio 2026**, devono emettere i FIR in formato digitale e trasmettere i dati relativi ai rifiuti pericolosi al RENTRI. La trasmissione dei dati deve essere effettuata almeno entro dieci giorni lavorativi dallo scarico del rifiuto prodotto.

Tali soggetti che utilizzano il documento di conferimento e non emettono il FIR (come ad esempio nel caso di conferimento dei rifiuti al gestore del servizio pubblico di raccolta, ovvero al circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp), d.lgs. 152/2006, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione) NON devono trasmettere i dati al RENTRI.

### Produttori che emettono il FIR per rifiuti non pericolosi:

- non devono iscriversi al RENTRI;
- se emettono il FIR a partire dal 14 aprile 2025, **dovranno vidimare digitalmente il FIR cartaceo, previa registrazione all'area riservata del RENTRI "Produttori non iscritti"**, e compilarlo attraverso i sistemi gestionali o attraverso i servizi di supporto del RENTRI o manualmente.

# La tenuta dei Registri dei piccoli produttori

I soggetti la cui produzione annua di rifiuti **non eccede le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi**, in luogo della tenuta in proprio dei registri di carico e scarico dei rifiuti, **possono adempiere tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi** che provvedono ad annotare i dati con cadenza mensile, mantenendo presso la sede operativa dell'impresa copia delle annotazioni o, comunque, rendendola tempestivamente disponibile su richiesta degli organi di controllo.

# Le novità riguardanti i centri comunali di raccolta

## **Art. 190, comma 9**

*Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui all'art. 183 sono escluse dagli obblighi del presente articolo limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello scarico può essere effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell'elenco dei rifiuti.*

# I termini per le annotazioni in carico e scarico

Nel Registro sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta, la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all'articolo 193.

Le annotazioni da riportare nel registro cronologico sono effettuate:

- a) per i produttori iniziali, **almeno entro 10 giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico;**
- b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, **almeno entro 10 giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino;**
- c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, **entro 10 lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino;**
- d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, **entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.**

# Il luogo e la durata di conservazione del registro

I registri sono tenuti, o resi accessibili, **presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti**, ovvero per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto e per i commercianti e gli intermediari, **presso la sede operativa**. I registri, integrati con i formulari di cui all'articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti, **sono conservati per tre anni dalla data dell'ultima registrazione**.

I registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica devono essere conservati a tempo indeterminato e consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, alla chiusura dell'impianto.

I registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti presso la sede legale del soggetto che gestisce l'impianto.

# La disciplina sanzionatoria

## Art. 258, comma 2 e 3

*Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 a € 10.000. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 30.000, nonché, nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.*

*Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente da € 1.040 a € 6.200 per i rifiuti non pericolosi e da € 2.070 a € 12.400 per i rifiuti pericolosi.*

# Le sanzioni per indicazioni incomplete o inesatte

Art. 258, comma 5.

*Nei casi di cui ai commi 1 e 2 , ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 260,00 a €. 1.550.*

*La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.*

## Registro cronologico di carico e scarico – rifiuti non pericolosi

<b>Ometteva di tenere ovvero teneva in modo incompleto il registro</b>	D. Lgs. n. 152/2006, art. 190, co. 1. Art. 258, co. 2	Sanzione amministrativa da €. 2.000 a €. 10.000	P.M.R. €. 3.333,33	Autorità Competente PROVINCIA
<b>Impresa con meno di 15 dipendenti</b>	D. Lgs. n. 152/2006, art. 190, co. 1. Art. 258, co. 3	Sanzione amministrativa da €. 1.040 a €. 6.200	P.M.R. €. 2.066,66	Autorità Competente PROVINCIA

## Registro cronologico di carico e scarico – rifiuti pericolosi

<b>Ometteva di tenere ovvero teneva in modo incompleto il registro</b>	D. Lgs. n. 152/2006, art. 190, co. 1. Art. 258, co. 2	Sanzione amministrativa da €. 10.000 a €. 30.000	P.M.R. €. 10.000	Autorità Competente PROVINCIA
<b>Impresa con meno di 15 dipendenti</b>	D. Lgs. n. 152/2006, art. 190, co. 1. Art. 258, co. 3	Sanzione amministrativa da €. 2.070 a €. 12.400	P.M.R. €. 4.133,33	Autorità Competente PROVINCIA

## Registro cronologico di carico e scarico

<b>Informazioni formalmente incomplete o inesatte, ma rinvenibili dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei FIR e nelle altre scritture contabili tenute per legge</b>	D. Lgs. n. 152/2006, art. 190, co. 1.  Art. 258, co. 5	Sanzione amministrativa da €. 260,00 a €. 1.550	P.M.R.  €. 516,66	Autorità Competente  PROVINCIA
<b>Mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1</b>	D. Lgs. n. 152/2006, art. 190, co. 10  Art. 258, co. 5	Sanzione amministrativa da €. 260,00 a €. 1.550	P.M.R.  €. 516,66	Autorità Competente  PROVINCIA

